

Sentenza n. /2024 pubbl. il 27/06/2024

RG n. /2024

Repert. n. /2024 del 27/06/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Sezione Civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., lette le note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale del 26.06.2024, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022

tra

S.R.L. (P.IVA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

(C.F.)

(C.F.)

tutti in giudizio con l'avv. Emanuele Argento

-parti attrici in opposizione-

e

S.R.L. e, per essa,

S.P.A. (P.IVA

), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in giudizio con l'avv.

-parte convenuta in opposizione-

OGGETTO: Contratti bancari - Pagamento somma di denaro.

* * *

titolare del ruolo, ritenuta non rimossa la situazione di improcedibilità, ha rinviato per la discussione orale all'udienza del 11.09.2024, poi anticipata all'udienza del 26.06.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

3. Osta all'esame nel merito la mancata rimozione della causa di improcedibilità della domanda.

3.1. Prescindendo dalla questione della perentorietà del termine assegnato dal giudice per l'introduzione del procedimento di mediazione, quel che qui rileva è il disposto dell'art. 5, commi 1-bis e 2-bis, d.lgs. 28/2010, nella versione *ratione temporis* applicabile e, dunque, antecedente alle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022).

Il citato comma 1-bis sottopone le controversie relative ai rapporti della tipologia di quelli per cui è causa alla condizione di procedibilità dell'esperimento del procedimento di mediazione. Il comma 2-bis chiarisce che, in simili evenienze, *"la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"*.

3.2. Di particolare ausilio, ai fini della individuazione dell'attività minima in presenza della quale la condizione di procedibilità può dirsi soddisfatta, è la pronuncia n. 40035/2021 della Seconda Sezione Civile della Cassazione. Tale arresto, relativo all'ipotesi di mediazione delegata, fa riferimento in termini più generali al procedimento di mediazione, affermando principi ben estendibili alla ipotesi di mediazione obbligatoria. La Corte ha così chiarito che la verifica sull'effettivo esperimento della mediazione *"deve svolgersi all'udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l'invio delle parti in mediazione ... Se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo ... il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio"*.



3.2.1. Se ne ricava che ove entro quell'udienza non risulti intervenuto il primo incontro innanzi al mediatore, la condizione di procedibilità non risulta avverata, con conseguente impedimento alla prosecuzione del giudizio.

3.3. Quanto precede è avvenuto nel caso di specie.

Alla data del 21.09.2023 risultava infatti il solo invio dell'istanza di mediazione (cfr. messaggio pec accluso alle note sostitutive dell'udienza del 21.09.2023 della parte opposta). Il primo incontro si è invece tenuto solo il 13.11.2023, ben oltre la data dell'udienza fissata per la verifica dell'esperimento del procedimento di mediazione.

4. Occorre dunque procedere alla declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale e alla conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *[redacted]* S.r.l., *[redacted]* e *[redacted]* nei confronti della *[redacted]* S.p.a., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta in sede monitoria e, per l'effetto,



2) revoca il decreto ingiuntivo n. /2021 emesso dall'intestato Tribunale;

3) condanna la parte convenuta in opposizione alla refusione, in favore degli opposenti S.r.l., delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro per compensi, in euro per esborsi, oltre spese generali, oltre CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 27.06.2024.

Il Giudice

Luca Bordin



